



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

# **Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali**

**Documento n. 8**

**L'Organo di revisione: controlli sul patto di stabilità  
interno.**

**Novembre 2011**



**Il presente documento è stato predisposto dal gruppo di lavoro “Principi di revisione e comportamento dell’organo di revisione enti locali” della Commissione di Studio dell’Area Enti Pubblici.**

**Consigliere Delegato:** Giosuè BOLDRINI

**Consiglieri Co-Delegati :** Andrea BONECHI e Marcello DANISI

**Coordinatore del gruppo di lavoro:** Antonino BORGHİ

**Componenti del gruppo di lavoro:**

BARBERIS Davide  
CELESTINO Luigi  
DI RUSSO Davide  
FARNETI Giuseppe  
MUNAFO' Giuseppe  
NICOLETTI Giosué  
PICCARRETA Saverio  
POZZOLI Stefano  
SACCANI Maria Cristina  
SAGGESE Michele  
SPINNATO Lorenzo  
TEMPESTI Monica  
TONVERONACHI Nicola

**Ricercatore CNDCEC:**

OLIVERIO Mara

Un ringraziamento particolare ai colleghi Borghi Antonino, Celestino Luigi, Munafò Giuseppe e Oliverio Mara per l’attività di coordinamento e di redazione.

**Il presente documento riflette i principi emanati fino alla data di pubblicazione dello stesso. Le edizioni aggiornate saranno pubblicate esclusivamente sul sito web del Consiglio Nazionale ([.cndcec.](http://.cndcec)) nella sezione studi e ricerche “principi di revisione ee.II.”.**



## L'ORGANO DI REVISIONE: controlli sul Patto di stabilità interno.

### PRINCIPALI RIFERIMENTI

Patto di stabilità e crescita trattato di Maastricht, art. 117 e 119 Costituzione Italiana, norme di coordinamento finanza pubblica, leggi annuali di stabilità, leggi regionali

### QUADRO DI SINTESI

1. *Per quanto attiene al cosiddetto "Patto di stabilità", una sua illustrazione sintetica può essere ritratta da quanto su di esso indicato dalla Ragioneria generale dello Stato: "Il Patto di stabilità interno nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della Ue verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/Pil inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./Pil convergente verso il 60%). L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione costituisce quindi il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito. L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'Istat. Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli Enti territoriali (Regioni ed Enti Locali). Il Patto di stabilità e crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il Patto di stabilità e crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo. Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli Enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi. La definizione delle regole del Patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione della Manovra di finanza pubblica, momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse".*



## CRITERI APPLICATIVI

### CONTROLLI DI CARATTERE GENERALE

2. Nell'ambito dell'attività di vigilanza che l'Organo di revisione deve compiere sull'avvenuto rispetto degli adempimenti che la norma assegna agli Enti Locali rientranti nel "perimetro" del Patto di stabilità interno (Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e Province), segnaliamo i seguenti:
1. che sia stato predisposto, in sede di bilancio di previsione, sia annuale che pluriennale, un apposito prospetto attestante il rispetto "a preventivo" dell'obiettivo del Patto di stabilità interno (rappresentato solitamente dal raggiungimento di un dato valore di *"saldo finanziario"* come differenza tra entrate e spese correnti ed in conto capitale);
  2. che siano stati eseguiti gli adempimenti di monitoraggio periodico infrannuale ed annuale dell'obiettivo del Patto di stabilità con la compilazione e l'inoltro dei prospetti informativi al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato, ivi incluso l'invio "a preventivo" del cosiddetto *"prospetto dimostrativo degli obiettivi"*;
  3. che sia stata inviata alla stessa RgS la certificazione dell'avvenuto o meno rispetto dell'obiettivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, dal Responsabile del servizio finanziario e dall'Organo di revisione;
  4. che siano state verificate e se del caso acquisite eventuali "premialità" e/o disciplina speciali (in termini di riduzione del *"concorso alla manovra di finanza pubblica"* richiesto all'Ente Locale per gli Enti cosiddetti "virtuosi"), così come verificati e/o negoziati con la Regione di appartenenza di eventuali interventi migliorativi sull'obiettivo da raggiungere (cosiddetto *"Patto regionale orizzontale"* e *"Patto regionale verticale"*);
  5. che siano state comunicate al Mef eventuali situazioni di esonero dall'applicazione della normativa sul Patto di stabilità interno e/o fattispecie di adozione di discipline speciali (ad esempio, Enti commissariati, Enti di nuova istituzione);
  6. che, in caso di mancato rispetto dell'obiettivo di Patto di stabilità interno, l'Ente Locale abbia applicato all'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento risultato "a consuntivo" non "virtuoso", tutte le sanzioni previste dalla normativa;
  7. che, in caso di assunzione di mutui e/o prestiti con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, la pratica sia stata corredata da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno precedente.

### CONTROLLI SU ALCUNI ASPETTI DI PARTICOLARE INTERESSE

3. In considerazione della centralità che riveste il Patto di stabilità interno per la vita dell'ente locale, a fine del rispetto del principio della coerenza esterna, è opportuno che l'Organo di revisione dedichi un'apposita Sezione del *"Parere al bilancio di previsione"* e della *"Relazione al rendiconto della gestione"*.
4. In aggiunta a ciò, all'interno dei Questionari del cosiddetto *"controllo collaborativo"* da inviare alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, commi 166-168, della L. n. 266/05), l'Organo di revisione è chiamato ad informarne la Corte dei conti dell'eventuale presenza nell'Ente e nel



bilancio/rendiconto di operazioni potenzialmente qualificabili dalla Magistratura contabile come elusive degli obiettivi del Patto di stabilità interno (tra le altre, esternalizzazioni di servizi a gestori paralleli con affidamento diretto senza gara pubblica, operazioni di concessioni di credito e di rimborso di credito con soggetti controllati e/o collegati, operazioni di *leasing* “*in costruendo*” e/o di *project financing*, cessioni di crediti e di debiti, ecc.).

5. A tal proposito l’Organo di revisione deve porre particolare attenzione ai rapporti di carattere finanziario, giuridico, contrattualistico ed amministrativo-contabile esistenti tra l’Ente Locale soggetto a Patto di stabilità e gli eventuali organismi partecipati ai quali lo stesso ente abbia affidato l’esercizio di alcune attività e/o servizi, non solo per verificare preventivamente la sussistenza di eventuali operazioni potenzialmente elusive, bensì anche per verificare la possibile futura attivazione del meccanismo del Patto di stabilità nei confronti delle Società *in-house* affidatarie dirette di attività e/o servizi pubblici (art. 4, co. 14, D.L. 138/2011).